



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nel procedimento iscritto al n. 599 dell'anno 2018 RG. Esec. promosso da:
FINORDICA S.R.L.

CONTRO

COMUNE DI ALIA+13

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- letti gli atti;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08/06/2018;
- preso atto della circostanza che la società creditrice, a seguito delle dichiarazioni negative rese dalle Tesorerie dei Comuni di Alia, Baucina, Bolognetta, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Roccapalumba e Santa Flavia, ha dichiarato espressamente di voler rinunciare all'atto di pignoramento promosso in danno dei predetti Comuni;
- preso atto della circostanza che la società creditrice, a seguito delle dichiarazioni negative rese dalle Tesorerie dei Comuni di Bagheria e Campofelice di Fitalia, che hanno prodotto le delibere comunali semestrali 1° semestre 2018, di impignorabilità delle giacenze presso la Tesoreria, non ha insistito nell'assegnazione delle somme, dichiarando espressamente di voler rinunciare all'atto di pignoramento promosso in danno dei predetti Comuni;
- ritenuto, invero, che la società creditrice ha contestato le dichiarazioni rese dai Tesorieri del Comune di Altavilla Milicia e Misilmeri, evidenziando che non sarebbero opponibili alla creditrice procedente le delibere semestrali di impignorabilità non essendo stato rispettato l'ordine cronologico dei

Tribunale di Termini Imerese



pagamenti, ex art. 159 T.U.E.L., come da documentazione versata in atti;

- ritenuto, pertanto, che appare opportuno assegnare alla società creditrice ed ai debitori esecutati, Comune di Altavilla Milicia e Comune di Misilmeri, termine per depositare note al fine di dedurre in merito alle opposte posizioni sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle Tesorerie dei predetti enti debitori, allegando la relativa documentazione;

- ritenuto, in merito alla chiesta condanna alle spese formulata dai Comuni di Alia, Baucina, Bolognetta, Casteldaccia, Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Ficcarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Roccapalumba e Santa Flavia, nei confronti della società creditrice, che non sussistono i presupposti per ritenere tale richiesta legittima atteso che correttamente, la Finordica s.r.l. ha azionato la presente procedura esecutiva con un unico atto di pignoramento nei confronti di tutti i Comuni, obbligati in solido, in forza di un unico titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione resa in data 16/07/2017 resa da questo Tribunale;

- ritenuto, pertanto, che la società creditrice ha agito nel rispetto del principio di economia processuale, stante la sussistenza di motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;

- ritenuto, altresì, che la società creditrice ha rinunciato all'atto di pignoramento nei confronti dei predetti Comuni, alla prima udienza utile, senza contestare le dichiarazioni rese;

P.Q.M.

- fissa l'udienza del 28/09/2018 per la prosecuzione della procedura esecutiva ed assegna alla società creditrice termine sino al 17/09/2018 ed ai Comuni di Altavilla Milicia e di Misilmeri, termine sino al 25/09/2018, per depositare



telematicamente note difensive e relativa documentazione;

- autorizza le Tesorerie dei Comuni di Alia, Baucina, Bagheria, Bolognetta, Casteldaccia, Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Roccapalumba e Santa Flavia a svincolare tutte le somme sottoposte a pignoramento per la presente procedura;

- compensa tra la società creditrice ed i predetti Comuni le spese del procedimento.

Si comunichi.

Termini Imerese, 26/06/2018

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44





TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nel procedimento iscritto al n. 599 dell'anno 2018 RG. Esec. promosso da:

FINORDICA S.R.L.

CONTRO

COMUNE DI ALIA +13

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- letti gli atti;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/09/2018;
- preso atto della circostanza che il debitore esecutato Comune di Altavilla Milicia ha eccepito l'inammissibilità e l'illegittimità della presente procedura esecutiva, in considerazione dell'impignorabilità delle somme detenute dal terzo pignorato, Banca Unicredit Group s.p.a., nella qualità di Tesoriere, ex art. 159 del D.Lgs. 267/2000;
- premesso che la predetta norma stabilisce che *"1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2 Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel trimestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi*

Tribunale di Termini Imerese



preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni dall'attività del tesoriere".

- tenuto conto della circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza 211/2003, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute nei predetti commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevedono "che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati al comma 2, lett. a), b) e c), non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

- premesso ancora che spetta al debitore sollevare la questione di impignorabilità delle somme con l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., comma 2, e che ai sensi del predetto art. 159 D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, quando il pignoramento è eseguito e non vi sono presso il tesoriere somme disponibili per essere sottoposte ad espropriazione forzata, ma solo somme legittimamente destinate, il pignoramento è nullo e tale nullità può essere dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione;

- ritenuto che, al fine della declaratoria di nullità, è necessario e sufficiente che ne risulti, attraverso la dichiarazione del tesoriere, il fatto costitutivo, rappresentato dalle finalità cui sono state vincolate le somme depositate presso il tesoriere sulla scorta da apposite delibere;

- ritenuto che la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di opposizione



all'esecuzione proposto dall'Ente debitore, mentre spetta al creditore precedente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, onde far valere l'insussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 211 del 2003 (e cioè l'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell'ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso), l'opponente, a sua volta, è tenuto, in base al principio della vicinanza della prova, a provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in forza a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, n. 23727);

- ritenuto che nella fattispecie che ci occupa, sulla scorta della dichiarazione resa dal terzo pignorato e dalla documentazione ivi prodotta appare dimostrata la sussistenza in ordine alle somme detenute nella qualità di tesoriere di un vincolo di impignorabilità apposto con delibera della GM n. 147 del 17/11/2017 per essere le stesse destinate al pagamento delle spese di cui all'art. 159, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

- ritenuto che quanto sopra esposto ha trovato piena corrispondenza con la documentazione versata in atti dal Comune di Altavilla Milicia e, precisamente, le deliberazioni della GM n. 147/2017 e 82/2018, nonché attestazione del Responsabile del Settore Economico – Finanziario del 07/06/2018, relativa alla cronologia dei pagamenti eseguiti dall'ente debitore;

- rilevato che la parte creditrice non ha in alcun modo addotto né dimostrato



che l'amministrazione opponente abbia posto in essere pagamenti al di fuori dell'elenco allegato alla delibera di indisponibilità o in violazione del criterio cronologico delle predette partite debitorie;

- ritenuto che, in merito alla dichiarazione resa dal Credito Siciliano s.p.a., nella qualità di Tesoriere del Comune di Misilmeri, all'udienza del 08/06/2018, l'ente debitore ha depositato deliberazione della GM n. 58 del 03/07/2017 relativa al 2° semestre 2017, la deliberazione di Giunta n. 2 del 11/01/2018, relativa al 1° semestre 2018, dalle quali risulterebbe rispettata la cronologia dei pagamenti con conseguente impignorabilità delle somme vincolate, come da attestazione del Responsabile del Settore Economico – Finanziario, relativa alla cronologia dei pagamenti;

- ritenuto che, in merito alle anticipazioni di cassa, ottenute a seguito dello scioglimento per mafia, il Comune ha depositato Decreto 06/06/2013, nonché le modalità di restituzione della predetta anticipazione;

- ritenuto, altresì, che il Comune ha precisato che le anticipazioni di cassa da destinare agli enti sciolti per mafia ai sensi dell'art. 143 TUEL, non sono pignorabili né sono soggetti a procedure esecutive ai sensi dell'art. 243 *quinques* del D.lvo n. 267/2000;

- ritenuto, tuttavia, che il creditore procedente ha contestato quanto asserito dal Comune di Misilmeri, evidenziando quanto segue: *“sulla scorta della delibera di G.M. n° 2 dell'11.01.2018, ha ritenuto indisponibili le somme fino all'importo di € 6.517.827,84#, sommando l'importo di € 4.324.165,22# (destinato al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre*



in corso ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili – art. 159 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000) all'importo di € 2.193.662,62# (residuo anticipazione straordinaria di cassa destinata agli enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL).

Di contro, si ritiene che proprio la disponibilità di tale anticipazione straordinaria di cassa di residui € 2.193.662,62#, che (come da dichiarazione della Tesoreria) risulta utilizzabile dal Comune esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari e per l'espletamento dei servizi locali

indispensabili, intervenga a deconto rispetto all'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. n° 267/2000.

Così, sottraendo l'importo di € 2.193.662,62# (quale residua disponibilità per anticipazione straordinaria di cassa) al totale di € 4.324.165,22# delle spese per pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e dei servizi locali indispensabili, residua una somma destinata ai predetti pagamenti di € 2.130.502,26#.

Avendo, quindi, una giacenza di cassa in Tesoreria di € 4.328.509,62# alla data del pignoramento, la differenza di € 2.198.007,36# (€ 4.328.509,62 - € 2.130.502,26) ovvero, in subordine, la differenza di € 4.344,40# (€ 4.328.509,62 - € 4.324.165,22) risulterebbe comunque pignorabile in danno del Comune di Misilmeri”;

- ritenuto che in forza delle superiori deduzioni, sarebbe effettivamente disponibile presso il Tesoriere del Comune di Misilmeri un saldo residuo che consentirebbe un'assegnazione anche in conto del maggior credito vantato dalla Finordica;



P.Q.M.

- dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione in epigrafe per impignorabilità delle somme detenute dal terzo pignorato Banca Unicredit Group s.p.a., nella qualità di Tesoriere del Comune di Altavilla Milicia;

- dispone la prosecuzione dell'espropriazione forzata, in danno del Comune di Misilmeri, per l'udienza del 28/01/2019 ore 9.00 e ss..

Si comunichi.

Termini Imerese, 15/11/2018

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44



Tribunale Ordinario di Termini Imerese.

Comunicazione di cancelleria

Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: 599/2018

Giudice: URSO MARIA MARGHERITA

Parti: FINORDICA SRL

Debitore: COMUNE DI ALIA +13

Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI

Descrizione: FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI AL 28/01/2019 ALLE ORE 09-00 IN DATA
16/11/2018

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 16/11/2018 13:48

Registrato da MESSINA PASQUA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/-->

Comunicazione di cancelleria

Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: 599/2018

Giudice: URSO MARIA MARGHERITA

Parti: FINORDICA SRL

Debitore: COMUNE DI ALIA +13

Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI

Descrizione: FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI AL 28/01/2019 ALLE ORE 09-00 IN DATA
16/11/2018

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 16/11/2018 13:48

Registrato da MESSINA PASQUA

--

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE

P.le.g.mi,

come anticipato si allega nota di formalizzazione preventivo spese relativo al proponendo giudizio di opposizione avverso l'esecuzione intrapresa dalla società Fibordica srl innanzi al Tribunale di Termini Imerese per cui è prevista la prossima udienza del 28.01.2019.

STUDIO LEGALE PELLEGRINO & ASSOCIATI

e-mail: pellegrinogiancarlo@virgilio.it
pec: pellegrinogiancarlo@pecavvpa.it

Via Principe di Granatelli, 37

PALERMO cap. 90139

Tel./ Fax 091/6629003 - 7574913

(recupito esclusivo per comunicazioni e posta)

Via Petrarca, 22

MILANO cap. 20123

Tel. 02/4986971-92

02/4986638 Fax. 02/4986817

Cell. 388/1617489

Avv. **Giuncarlo Pellegrino**

- Patrocinante in Cassazione -

Consulenti esterni

Avv. **Barbara Figuccia**

Avv. **Claudia Lubrano**

Avv. **Sandro Di Carlo**

Avv. **Maria Antonietta Gambino**

Avv. **Gastano Marino**

Avv. **Maria Chiara Schillaci**

Avv. **Giuliana Sapienza**

Avv. **Davide Mostini**

Avv. **Prof. Antonio Perrone**

(Diritto tributario)

Avv. **Filippo Leone**

Palermo, li 22 novembre 2018.

Spett.le
Comune di Misilmeri
in persona del
Segretario generale
del Sindaco pro tempore
del Resp. Affari generali

Oggetto: Comune di Misilmeri / Finordica srl
Prossima udienza 28/01/2019
Tribunale di Termini Imerese

Preg.mi,

in riscontro alla Vs. richiesta orale di invito ad offrire relativamente all'incarico professionale per l'attività di assistenza legale nell'ambito del proponendo giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi con la procedura esecutiva intrapresa ad istanza della società Finordica srl, da iscriverne entro e non oltre il prossimo 03 dicembre, i sottoscritti, in allegato alla presente, compiegano preventivo per la causa in questione.

Trattasi di un giudizio di opposizione all'esecuzione e contestualmente agli atti esecutivi dovendo opporre, attraverso l'instaurando contenzioso, non solo l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata da parte della società Finordica srl ma dovendo altresì contestare anche la legittimità sotto il profilo processuale dell'ordinanza resa dal G.E. e ciò anche alla luce delle difese già spiegate dal Comune di Misilmeri nell'ambito del giudizio iscritto al n. 599/2018 R.G.Es. e tuttavia disattese dal pronunciamento del Decidente, che ha disposto la prosecuzione della procedura esecutiva in danno di tale Ente, fissando all'uopo per la prosecuzione la data del prossimo 28.01.2019.

Al riguardo, in caso di conferimento di incarico, Vi invitiamo sin da ora a trasmettere la copia delle note depositate dall'Ente (nel procedimento n. 599/2018 Rg Es.) con il timbro "DEPOSITATO" rilasciato dagli uffici di cancelleria del Tribunale di Termini Imerese.

Come a Voi noto, in merito alla instauranda controversia va ribadito che la stessa manifesta profili di complessità involgendo problematiche anche di carattere societario (partecipata pubblica) e di diritto degli Enti locali per cui sarà pure necessario prender posizione sulle difese già spiegate da questo Comune nei confronti della società Finordica srl e tutt'ora pendenti per la definizione della fase di merito e, ulteriormente, articolare le necessari difese al fine di resistere agli interventi nella procedura medio tempore eseguiti nella procedura esecutiva in corso (n. 599/2018).

Con riferimento al pro forma allegato ammontante ad euro 11.369,10 (undicimilatrecentosessantanove/10) lordi, preme attenzionare la circostanza che il suddetto importo è ben al di sotto dei parametri vigenti (e nel caso specifico risulta già ribassato del 70% rispetto ai minimi tariffari previsti) per cause di pari valore (oltre 660 mila euro) e complessità e risulta comprensivo anche dell'importo dovuto per l'acquisto marca iscrizione a ruolo (pari ad euro 27,00), contributo unificato (euro 1.686,00) oltre ad i costi eventualmente occorrenti per notifiche.

I sottoscritti con la presente ritengono di avere effettuato la migliore offerta; per l'espletamento di tale controversia va rammentato che risulta indispensabile una perfetta sintonia e collaborazione con il Vostro ufficio tecnico - ufficio ragioneria e l'esperto in materia contabile, per cui, stante l'imminenza dello scadere del termine il deposito del redigendo atto di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., si chiede sin da subito l'invio a questo studio - entro la giornata di lunedì p.v. - dei seguenti documenti:

1. copia della attestazione a firma del Responsabile del servizio e dell'area finanziaria sulla regolarità ordine dei pagamenti;
 2. nota ricapitolativa, a firma del Vs. responsabile agli affari generali e contenzioso, attestante l'elenco dei contenziosi in atto e/ conclusi con il Coinres con la descrizione degli estremi di ciascun procedimento, dell'importo oggetto del contendere e dello stato di ciascun giudizio con l'invio dell'eventuali sentenze (se favorevoli al Comune)
 3. delibera semestrale di impignorabilità con notifica al Tesoriere ed attestazione della regolarità dell'ordine cronologico dei pagamenti, così come notificata alla tesoreria.
 4. documentazione attestante lo stato di anticipazione di cassa in cui versa il Comune;
 5. relazione a firma del responsabile area finanziaria sulle conseguenze derivanti dall'esecuzione in atto, laddove fosse effettivamente eseguita.
4. ogni altro documento utile ai fini di un'esatta ricostruzione contabile dei rapporti di dare/avere tra Comune Coinres.

In caso di conferimento di incarico, Vorrete, inoltre, inviare a questo studio: a) procura alle liti regolarmente sottoscritta dal Sindaco con copia del suo documento di identità; b) disciplinare di incarico firmato; c) delibera di conferimento di incarico.

Nel ringraziare l'Amministrazione in indirizzo per avere scelto il sottoscritto per la partecipazione a concorrere per l'affidamento del citato incarico, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Palermo, 22 novembre 2018.


Avv. Giancarlo Pellegrino

Dettaglio pro forma

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000

Compensato

Fase

Fase di studio della controversia, valore personalizzato:	€ 5.000,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato:	€ 5.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato:	€ 3.481,00
Fase decisionale, valore personalizzato:	€ 3.000,00
Compenso tabellare (valori personalizzati)	€ 16.481,00

RIDUZIONI A SCALARE (in % sul compenso)

Riduzione del ²⁰ % su € 16.481,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (<i>art. 4, comma 4</i>)	€ -3.296,20
Riduzione del ⁵⁰ % su € 13.184,80 per presenza di condotte ostative alla definizione del processo in tempi ragionevoli (<i>art. 4, comma 7</i>)	€ -6.592,40
<i>Compenso al netto delle riduzioni</i>	€ 6.592,40

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 16.481,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 9.888,60
<i>Compenso totale</i>	€ 6.592,40
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 988,86
Cassa Avvocati (4%)	€ 303,25
<i>Totale Imponibile</i>	€ 7.884,51
IVA 22% su Imponibile	€ 1.734,59
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 1.750,00
	€ 11.369,10
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 1.516,25
Totale documento	€ 9.852,85



COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promosso da Finordica S.r.l./Comune di Misilmeri.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Giancarlo Pellegrino di Palermo, (di seguito legale) nato a Palermo il 11.05.1968, con studio legale in Palermo, Via Principe di Granatelli, n. 37, C.F.: PLLGCR68E11G273A, Partita IVA: 04474060821, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale relativa al giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promosso da Finordica S.r.l./Comune di Misilmeri;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Giancarlo Pellegrino, cui affidare l'assistenza legale relativa al giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promosso da Finordica S.r.l./Comune di Misilmeri, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale relativa al giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promosso da Finordica S.r.l./Comune di Misilmeri;

Art. 2) Il valore della causa è compreso nella fascia da € 520.000,00 a € 1.000.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 11.369,10, comprensivo di IVA, spese generali, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile, oltre alle spese eventualmente occorrenti per le notifiche. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata

motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate

precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione;
- Art.22) Il professionista dichiara di accettare integralmente la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 27.09.2016.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Giancarlo Pellegrino

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**